



Presidenza della Regione  
Ufficio legislativo e legale  
Posizione di Collaborazione e Coordinamento n. 10

Prot. n. 12366 /57/11/2018 del 13 GIUGNO 2018

Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo  
Rurale e Territoriale e della Pesca Mediterranea  
Dipartimento Agricoltura  
(Rif. nota 23 maggio 2018, n. 25194)

**Oggetto: trasmissibilità agli eredi delle conseguenze delle sanzioni amministrative.**

1. Con la nota in riferimento codesto Dipartimento rappresenta un caso di violazione dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898<sup>1</sup>, per il quale l'autore è stato destinatario di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata "ai sensi della richiamata legge 898/86 e secondo le disposizioni della legge 689/81<sup>2</sup>"

In seguito all'attività istruttoria, è stata notificata l'ingiunzione di pagamento della somma individuata nel processo verbale di constatazione della Guardia di finanza per la violazione sopra richiamata.

Constatato il mancato pagamento ed, altresì, l'assenza di riscontro al relativo sollecito, il Dipartimento richiedente ha provveduto all'iscrizione a ruolo della somma dovuta, cui è seguita l'emissione della cartella di pagamento da parte di Riscossione Sicilia Spa.

Successivamente, il coniuge del contravventore destinatario dei vari provvedimenti in parola - nel frattempo deceduto - ha chiesto lo sgravio della cartella esattoriale ai sensi

<sup>1</sup> Art. 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

1. Indipendentemente dalla sanzione penale, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'articolo 2, nell'ambito di applicazione delle misure finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), il percettore è tenuto in ogni caso alla restituzione dell'indebitato e, soltanto quando lo stesso indebitato sia superiore a lire centomila, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, pari all'importo indebitamente percepito. Nell'ambito di applicazione delle misure finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), indipendentemente dalla sanzione penale, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'articolo 2 il percettore è tenuto alla restituzione dell'indebitato nonché, nel caso in cui lo stesso sia superiore a 150 euro, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura minima di 150 euro e massima di 150.000 euro, calcolata in percentuale sulla somma indebitamente percepita, ... -

<sup>2</sup> Legge 24 novembre 1981, n. 689: "Modifiche al sistema penale".

dell'art. 7 della legge 24 novembre 1981, n. 689<sup>3</sup>.

Codesto Dipartimento chiede, pertanto, se *“quanto dovuto dal destinatario in vita sia o meno divenuto parte del patrimonio dei legittimi eredi i quali, in caso di accettazione dell'eredità, sarebbero tenuti a rispondere anche della suddetta obbligazione”*, tenuto conto che *“alla data di emissione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento e ... della cartella esattoriale”* il contravventore *“era ancora in vita”*.

2. Nel merito si premette che la giurisprudenza formatasi in materia distingue il regime successorio delle sanzioni civili da quello delle sanzioni amministrative. Ed infatti mentre le prime sono considerate *“sanzioni aggiuntive, destinate a risarcire il danno e a rafforzare l'obbligazione con funzione di deterrente per scoraggiare l'inadempimento, le sanzioni amministrative (di cui alla L. n. 689/1981) e quelle tributarie (di cui alla L. n. 472 del 1997<sup>4</sup>) hanno un carattere afflittivo e una destinazione di carattere generale e non settoriale, sicchè rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire ....quando la violazione debba essere colpita da un tipo di sanzione piuttosto che da un altro. A tale scelta si ricollega il regime applicabile, anche con riferimento alla trasmissibilità agli eredi, prevista solo per le sanzioni civili, quale principio generale in materia di obbligazioni, e non per le altre, per le quali opera il diverso principio dell'intrasmissibilità, quale corollario del carattere personale della responsabilità”* (cfr. Cass. Civ. sez. V 6 giugno 2014, n. 12754 - Cass. sez. lav. 6 giugno 2008, n. 15067).

La ragione di tale principio, che vale per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria, secondo la giurisprudenza che si è occupata della materia, risiede nel carattere afflittivo/punitivo di tali sanzioni e nella stretta inerenza alla persona del trasgressore, con conseguente assimilabilità, sotto questo profilo, alle sanzioni penali.

Peraltro l'art. 7 della legge n. 689/1981 - e parallelamente anche l'art. 8 del d.lgs. n. 472/1997<sup>5</sup> - stabilisce, in maniera laconica, la non trasmissibilità agli eredi dell'obbligazione al pagamento della sanzione (amministrativa).

Nello specifico del quesito posto, considerata l'analogia delle superiori previsioni normative, si segnalano i chiarimenti offerti dalla Agenzia delle Entrate (cfr. circolare 7

---

3 Art. 7 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - “Non trasmissibilità dell'obbligazione”.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.

4 Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472: “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”.

5 Art. 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 - “Intrasmissibilità della sanzione agli eredi”

1. L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.

agosto 2015, n. 29/E) con riguardo all'applicabilità delle sanzioni tributarie "nelle ipotesi in cui il decesso del contribuente intervenga mentre è in corso il pagamento del piano di rateazione delle somme dovute", ovvero nel caso in cui l'autore della violazione deceda prima del totale pagamento delle sanzioni.

La predetta Agenzia, richiamando la precedente circolare 10 luglio 1998, n. 180, ha precisato che l'intrasmissibilità della sanzione agli eredi opera indipendentemente dal fatto che la medesima sia stata irrogata con provvedimento definitivo.

Per quanto sopra questo Ufficio è dell'avviso che il regime della intrasmissibilità agli eredi operi, nell'ipotesi in esame relativa a sanzioni amministrative, in qualunque fase sia pendente la procedura, sia essa di accertamento o determinazione della sanzione o di procedura esecutiva esattoriale di riscossione.

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello scrivente.

\* \* \*

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti il medesimo.

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

IL DIRIGENTE AD INTERIM

Avv. Vitalba Vaccaro



L'AVVOCATO GENERALE

Avv. Gianluigi M. Amico



